COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28 settembre 2018

Sessione straordinaria, seduta pubblica.

OGGETTO: Presa d'atto Legge 20.11.2017 n.168 in materia di domini collettivi. Determinazioni

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Sono presenti i Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	BORZACCHI Sergio	X		10)	GUIDUCCI Alessandro	X	
2)	AMATO Laura	X		11)	LEONCELLI Maurizio	X	
3)	BASTARI Gianfranco	X		12)	MANESCHI Marcello		X
4)	BENEDETTI Ascenzio	X		13)	MASSI Roberto	X	
5)	CORRIDONI Roberto	X		14)	MOIOLI Rosanna	X	
6)	COSTA Matteo	X		15)	SACRIPANTI Alessandro	X	
7)	DI LAZZARI Federico	X		16)	TORQUATI Stefano	X	
8)	EUSEPI Valentina	X		17)	TOSONI Alberto	X	
9)	GUARISCO Marco	X			**TOTALE N.**	16	1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, il sig. Alessandro Guiducci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, prosegue la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano Cea, che redige il verbale della seduta.

Assumono la funzione di scrutatori i consiglieri: Guarisco, Leoncelli, Amato.

Il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali.

OGGETTO: Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni.

Il Presidente del Consiglio Guiducci prosegue con il punto n. 3 dell'O.d.G. "Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- questa Università Agraria viene dotata di personalità giuridica ai sensi della legge di riordino degli usi civici 24.06.1888 n. 5489 e legge 4.08.1894 n. 397 attinente l'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio;
- la natura giuridica delle associazioni agrarie, comunque denominate, secondo massime giurisprudenziali in carenza di una norma specifica, era quella di Enti pubblici non economici a carattere locale;
- gli Enti agrari, essendo dotati di capacità discrezionale autonoma, sopperivano alla carenza di una normativa specifica mediante rinvii, nell'articolato statutario, a norme per lo più inerenti gli Enti locali o le Pubbliche Amministrazioni in genere come il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Codice degli Appalti, il D.Lgs. 165/2001, comportando, da una parte, la possibilità di uno specifico orientamento amministrativo ed istituzionale facilmente riscontrabile, dall'altra, però, una serie di incombenze che il più delle volte, visti gli organici ridottissimi di questi Enti, causavano problemi procedurali ed esponevano anche gli organi di governo e burocratici a responsabilità dirette rilevanti;
- la carenza di una specifica fonte normativa e l'estrema eterogeneità di questi Enti, tenuto conto delle differenti dimensioni, ha comportato in ciascun Ente Agrario procedure diversificate per l'andamento dell'amministrazione interna tali da renderli oltremodo confusionari e non allineati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (come nel caso di svolgimento delle elezioni per la nomina del Presidente e del rinnovo degli Organi di Governo il cui iter è demandato solo ed esclusivamente all'Ente senza alcun supporto da parte di enti sovraordinati o per quanto attiene all'aspetto tecnico-contabile-amministrativo i cui compiti di vigilanza della Regione Lazio sono analoghi a quelli dei Comuni aventi nell'organico ben altre dotazioni rispetto agli Enti Agrari);
- tale situazione ha determinato una miriade di incertezze sfociate in molti casi in contenziosi, né la Regione, in qualità di Ente sovraordinato, è riuscita a dettare linee precise alle quali fare riferimento per una base univoca di azione amministrativa;
- il legislatore nazionale ha cercato di dare soluzione al problema mediante il varo della legge 97/1994 il cui art. 3 dettava linee guida per gli enti gestori dei demani civici che vennero tuttavia disattese;

CONSIDERATO CHE:

- in forza della legge 20.11.2017 n. 168 recante "Norme in materia di domini collettivi" pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28.11.2017, entrata in vigore il 13.12.2017, è stata disciplinata la gestione dei beni ad uso collettivo che, per la loro natura di imprescrittibilità ed inusucapibilità, appartengono all'enorme patrimonio della collettività nazionale;
- tra le novità di tale legge, fondamentale nella gestione diretta del proprio territorio da parte dei residenti, vi è la codifica del pieno riconoscimento degli enti che gestiscono i domini collettivi (intesi quali enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva), come persone giuridiche di diritto privato;
- tale nuova denominazione, comporta la possibilità di realizzare una gestione attraverso procedure codificate più veloci di quelle pubbliche, rimanendo ferma la destinazione dei territori comuni a uso agro-silvo-pastorale con la creazione di uno spartiacque che legittima il ruolo del cittadino e l'uso del territorio a vantaggio delle comunità locali;

RITENUTO che il nuovo dettato legislativo rappresenta una occasione unica per legittimare, qualora ce ne fosse stato bisogno, il vero ruolo delle Università Agrarie e degli altri Enti diversamente denominati da sempre impegnati nella gestione dei territori e nella salvaguardia del proprio ambiente, rappresentando per la popolazione locale residente la propria identità, tradizione e socialità in un'ottica di gestione responsabile del territorio e di valorizzazione dell'ambiente;

RILEVATO che la nuova legge sui domini collettivi sancisce il diritto alla formazione e consolidamento di amministrazioni territoriali non più sottoposte o confuse con le competenze dei Comuni, ma pienamente autonome, con il primario onere della cura e del mantenimento del bene pubblico nel corso delle generazioni;

RILEVATO altresì che la nuova legge si compone di tre articoli che possono così sintetizzarsi:

- l'art. 1 riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie; i domini collettivi sono soggetti alla Costituzione; agli Enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
- l'art. 2 dispone che la Repubblica valorizza i beni collettivi come fattore di sviluppo per le comunità locali; riconosce i diritti preesistenti allo Stato italiano; i beni sono riservati ai componenti della comunità;
- l'art. 3 definisce i beni collettivi evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità a perpetua destinazione agro–silvo–pastorale; stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, le Regioni devono esercitare le competenze ad esse attribuite dall'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1), 2), 3), 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97; al contempo, la nuova legge abroga il comma 2, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

DATO ATTO CHE:

- in concreto, la nuova legge non contiene rilevanti novità rispetto alla normativa preesistente contenuta nella Legge 1766/1927, nel R.D. 332/1928, nella legge 97/1994 e nei DD.PP.RR. n. 11/1972 e n. 616/1977, fatta eccezione per il fatto che prevede un formale sollecito alle Regioni ad esercitare le competenze già attribuite dalla precedente legge 31 gennaio 1994, n. 97, riportato nel comma 7 dell'art. 3 della citata legge che, testualmente, così recita: *"entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dalla precedente legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta Regionale……";*
- i temi sui quali la Regione deve esprimersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge hanno valenza importante sulla stesura dei nuovi statuti di cui gli Enti esponenziali dei domini civici dovranno necessariamente dotarsi;
- pertanto, solo alla scadenza del termine del 12.12.2018 questo Ente potrà avviare la procedura di revisione dello Statuto di questa Università Agraria, con conseguente previsione ed approvazione del nuovo sistema organizzativo prevedendo nuove e specifiche regolamentazioni nei settori e/o servizi afferenti le specifiche materie gestionali;

RILEVATO pertanto che questo Ente si impegnerà, unitamente alle altre Università Agrarie limitrofe, a dare attuazione a quanto previsto nella nuova normativa nazionale in materia di domini collettivi, mediante una totale rivisitazione del proprio Statuto conseguente al riconoscimento a favore degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, *"della personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria"* (art. 1, comma 2);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *b* Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che non è rilevante il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Il Presidente del Consiglio Guiducci cede la parola al Consigliere Leoncelli che interviene ritenendo di non vedere motivo di recepire la Legge 168/2017 e replica il sottoscritto Segretario sottolineando che si tratta di una presa d'atto formale dell'intervenuta riforma dettata appunto dalla Legge 168/2017, in analogia con provvedimenti similari già adottati anche da altre Università Agrarie.
Prende la parola il Consigliere Sacripanti che parimenti rileva che anche altre Università Agrarie stanno recependo il contenuto della Legge 168/2017 e ritiene dover osservare l'attuazione della Legge presso altre Università Agrarie per avere dei punti di riferimento;

Sacripanti accenna poi al potere di autodisciplina decorso il termine di un anno assegnato dalla Legge 168/2017 alle Regioni per gli adempimenti di attuazione e conclude ribadendo che attualmente si tratta di una semplice presa d'atto.
Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio Alessandro Guiducci passa alla votazione del punto n. 3 dell'O.d.G. "Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni"

VISTO l'esito della votazione: presenti 16 – votanti 16 - favorevoli 13 - contrari 3 (Eusepi, Massi, Leoncelli) - astenuti 0. Il provvedimento è approvato.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Prendere atto della nuova normativa in materia di "*domini collettivi*" dettata dalla legge 20.11.2017, n. 168, con specifico riferimento a:

a) art. 1 che riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie; i domini collettivi sono soggetti alla Costituzione; agli Enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
b) art. 2 che dispone che la Repubblica valorizza i beni collettivi come fattore di sviluppo per le comunità locali; riconosce i diritti preesistenti allo Stato italiano; i beni sono riservati ai componenti della comunità;
c) art. 3 che definisce i beni collettivi evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità a perpetua destinazione agro – silvo – pastorale; stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame le regioni devono esercitare le competenze ad esse attribuite dall'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1), 2), 3), 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97; al contempo, la nuova legge abroga il comma 2, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Dare atto che, per quanto previsto nella precedente lettera c), questa amministrazione non potrà procedere all'approvazione del nuovo Statuto che andrà a regolamentare la nuova gestione di questa Università Agraria, quale Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, se non in data successiva al 12.12.2018, scadenza del termine per la Regione Lazio di esercitare le competenze attribuitegli dalla legge 31.01.1994, n. 97.

Dare atto inoltre che gli organi di governo eletti prima dell'entrata in vigore della Legge 168/2017 restano in carico sino alla scadenza del mandato ovvero sino alla nomina della nuova amministrazione.

Dare atto altresì che questo Ente si impegnerà, unitamente alle altre Università Agrarie, a dare attuazione a quanto previsto nella nuova normativa nazionale in materia di domini collettivi, mediante una totale rivisitazione del proprio Statuto conseguente al riconoscimento a favore degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della

proprietà collettiva, "*della personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria*" (art. 1, comma 2).

Trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Direzione della Regione Lazio per opportuna conoscenza;

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Esito della votazione: : presenti 16 – votanti 16 - favorevoli 13 - contrari 3 (Eusepi, Massi, Leoncelli) - astenuti 0. Il provvedimento è approvato.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *b)* Legge 7.12.2012 n. 213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28 settembre 2018

Servizio Affari Generali

OGGETTO: OGGETTO: Presa d'atto Legge 20.11.2017 n. 168 in materia di domini collettivi. Determinazioni.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. *b)* Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 23 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano Cea

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 213 non rilevante, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Tarquinia, 23 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Alessandro Guiducci

Il Segretario
f.to Dott. Rossano Cea

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, lì 08 OTT. 2018

Il Segretario
Dott. Rossano Cea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 08 OTT. 2018 al 23 OTT. 2018

Tarquinia, lì 08 OTT. 2018

Il Segretario
Dott. Rossano Cea